



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 95/10

di iniziativa del Consigliere G. MANGIALAVORI recante:

"Istituzione del Tropea Festival - Leggere & Scrivere"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	12/11/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/11/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	03/12/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 95/10[^] - Relazione pag. 3
Istituzione del Tropea Festival – Leggere & Scrivere

P. L. 95/10[^] - Articolato pag. 7
Istituzione del Tropea Festival – Leggere & Scrivere

Normativa citata

L. 8 giugno 1990, n. 142 - art. 24 pag. 9
Ordinamento delle autonomie locali

L. R. Calabria 12 giugno 2009, n. 19 - art. 4 pag. 10
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

L. R. Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 - art. 10 pag. 12
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria

Normativa nazionale

D. L. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 30 pag. 13
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Normativa comparata

L. R. Puglia 7 aprile 2014, n. 11 pag. 14
Istituzione del festival del teatro antico per le istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia

L. R. Marche 25 giugno 2013, n. 14 pag. 16
Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche

**Proposta di legge n. 95/10^ di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori
recante: "Istituzione del Tropea Festival – Leggere & Scrivere"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Festival. Il Tropea Festival Leggere&Scrivere è un evento culturale, lato sensu, giunto alla sua quarta edizione. Le dimensioni raggiunte in questa edizione 2015 hanno avuto un'eco che si è diffusa ben oltre i confini, regionali. Oltre settanta gli appuntamenti culturali realizzati dal 12 al 17 ottobre passati. Studiosi di ogni disciplina, rappresentanti istituzionali, scrittori di fama internazionale, giuristi, economisti, artisti, musicisti si sono ritrovati nel capoluogo di provincia (e per alcuni appuntamenti anche a Tropea) per fare cultura, ma soprattutto per stimolare il coinvolgimento della popolazione verso un processo di crescita civile.

Organizzazione. Tutte le edizioni del Festival sono state ideate e poi curate dal Sistema bibliotecario territoriale del Vibonese diretto dal dottor Gilberto Floriani. Nella fase organizzativa, preziosa l'attività svolta da Maria Teresa Marzano. Il Sistema bibliotecario territoriale del Vibonese è un ente pubblico, senza scopo di lucro, articolato mediante un'associazione intercomunale costituita ai sensi dell'art. 24 della L. 142/1990. Tra gli scopi dichiarati nello Statuto di tale Associazione, anche quello di "garantire a tutti i cittadini l'accesso all'informazione attraverso il libro, la documentazione storica e i vari, mezzi della comunicazione a stampa e audiovisiva e per promuovere il loro avanzamento culturale mediante attività di divulgazione nei vari campi della conoscenza". Tuttavia, la legge punta a coinvolgere nelle varie fasi del progetto culturale, anche altri, enti pubblici fattivamente interessati.

Cultura. La manifestazione, nonostante sia giunta ancora soltanto alla quarta edizione si segnala per essere la più importante del settore. La promozione della cultura avviene mediante modalità moderne e un coinvolgimento della popolazione a trecentosessanta gradi. Peculiare a approfondita l'attenzione all'attualità, sia nella parte analitica di ogni suo segmento sia in quella propositiva per superare le molteplici criticità. Non c'è ambito del sapere che sia rimasto estraneo al festival. E inoltre non c'è una sola fascia sociale trascurata dalla kermesse. L'obiettivo, insomma, è quello di fare cultura: finalità che in Calabria appare ardua ma non più procrastinabile. La capacità di allestire eventi socialmente coinvolgenti e qualitativamente eccellenti sono tra le principali peculiarità del festival. La cultura intesa come strumento di conoscenza critica, ricerca, della verità e difesa dei valori fondanti l'umanità.

Patrimonio regionale. Il festival che si è svolto a Vibo Valentia (e in parte anche a Tropea) si segnala per la capacità di relazionarsi con la cultura nazionale e internazionale senza timori reverenziali. È questo il giusto atteggiamento per affrontare con prospettive di successo le sfide della contemporaneità. Ma vi è di più. Il festival armonizza le diverse esperienze del sapere con sagacia e lungimiranza. In tal modo, la manifestazione è diventata un rilevante patrimonio regionale suscettivo di specifica attenzione. Il gap che separa la Calabria dalle altre regioni nazionali ed europee, oltre che economico e sociale è prima di tutto culturale. Il festival pone un argine a tutto ciò ed ha avviato, concretamente, una risposta vincente e convincente. E così, tale evento, va considerato patrimonio culturale regionale. Un bagaglio di conoscenze, esperienze, cultura da difendere e valorizzare. Significativo, in tal senso, il costante e puntuale coinvolgimento delle migliori risorse intellettuali e professionali calabresi nell'ambito della rassegna.

Obiettivi della legge. La norma, prima di tutto, si prefigge di orientare e sviluppare una politica culturale al passo coi tempi. Un processo dal quale dipendono, in buona parte, le prospettive di crescita civile della Calabria stessa. Affinché ciò si realizzi è necessario assicurare al festival stabilità e appropriato sostegno economico. L'investimento in direzione della cultura, d'altronde, è sempre il più impanante per chi crede nei valori più importanti del propria passato, nella possibilità di invertire la rotta del presente e costruire un futuro migliore. E quindi, la necessità di assicurare le risorse economiche risulta un dovere politico e istituzionale ineludibile. Creare le condizioni favorevoli alla formazione di una classe dirigente responsabile e attrezzata alle sfide imposte dai profondi mutamenti culturali e geopolitici in itinere. Valorizzare, in sostanza, il sapere collettivo come mezzo necessario ad elaborare i temi della libertà e della giustizia da porre al servizio del vivere quotidiano.

Posizione geografica. Da segnalare che il festival s'incardina in un comprensorio, quello Vibonese, particolarmente significativo sia dal punto di vista geografico che culturale. La storia di Vibo Valentia e quella di Tropea costituiscono di per sé un ottima garanzia su cui poggiare la dichiarata volontà di rinascita culturale (e non solo). Di primaria importanza anche l'opzione degli altri siti individuati nella proposta legge regionale per l'attuazione del progetto: Mileto, Nicotera, Pizzo e Serra San Bruno. Va segnalata, inoltre, l'opportunità di investire proprio nella cultura in una realtà che è ad un passo dalla rassegnazione e che sembra essere fagocitata da una crisi senza precedente. Una crisi che investe il settore pubblico e quello imprenditoriale. Anche per evidenti ragioni logistiche, l'area di Vibo Valentia risulta posizionata al centro della Calabria, agevolmente collegata con il principali punti di trasporto (ferroviario, aereo, autostradale).

Cultura in Calabria. La decadenza di questa regione, inizia con quella culturale. I popoli che perdono il loro orientamento culturale, storicamente, sono condannati all'estinzione. TI Festival, in tal senso, risponde a un'esigenza di vitalità. In Calabria è nata e si è sviluppata la Filosofia (da Pitagora a Telesio, da Campanella a Galluppi), è terra di Letteratura (Alvaro, Strati, Repaci, la Cava, Seminara, Misasi), di onesti statisti (Cassiodoro), di spiritualità (San Giovanni da Fiore, San Francesco di Paola, Natuzza Evolo), di artisti (Francesco Cozza e Mattia Preti), di giuristi (Gian Vincenzo Gravina), di sonatori (Fragomeni, Tropea, Tassone). Non disperdere tale rilevantissimo patrimonio è compito prima di tutto dei calabresi. Il festival va inquadrato, preminentemente, in quest'ottica. Essa, infatti, è l'unica capace di riscattarla da ataviche e nuove forme di sudditanza, morale, materiale, sociale, psicologica; in una sola parola: culturale.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge produce un impatto finanziario a carico del bilancio regionale che può essere quantificato in euro 100.000 annuali a partire dall'esercizio 2016. Si tratta di oneri finanziari di carattere continuativo e ricorrente riconducibili alla istituzione del Tropea Festival ed alle attività culturali ad esso connesse. Quale criterio di quantificazione dei suddetti oneri è stato adottato il metodo della fissazione di un tetto di spesa, che rappresenta il plafond massimo di risorse che possono essere erogate per il perseguimento delle finalità menzionate all'articolo 1.

Quadro di riepilogo dell'analisi economico — finanziaria

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A annuale, P Pluriennale.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	importo
1	Istituzione Festival Tropea e attività culturali connesse	C	P	100.000 €

Criteri di quantificazione oneri finanziari

È stato adottato il criterio della fissazione di un tetto di spesa, che rappresenta il plafond di risorse massimo concedibile per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e! Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
UPB U.005.002.001.002 - capitolo U5201026101 "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale"	-	100.000 €	100.000 €	200.000 €
Totale	-	100.000 €	100.000 €	200.000 €

**Proposta di legge n. 95/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori
recante: “Istituzione del Tropea Festival – Leggere & Scrivere”**

Art. 1
Finalità

1. E' istituito il Tropea Festival — Leggere & scrivere con cadenza annuale e mediante il coinvolgimento del Sistema Bibliotecario Vibonese di altri enti pubblici, senza scopo di lucro, interessati al progetto.
2. Il Festival ha lo scopo di promuovere la cultura, intesa come tutto ciò che promuove la formazione umana e l'acquisizione del potere di critica. La cultura intesa come strumento che incide positivamente sulla qualità della vita, contribuisce a rendere la società più libera dal bisogno economico e più aperta ai valori della solidarietà, dei beni comuni, della cooperazione e della crescita, civile, economica e politica.
3. L'obiettivo primario è di migliorare la Società, creare situazioni in cui ciascuno possa vivere secondo i suoi bisogni ed assistere al riconoscimento dei propri meriti. Creare un humus favorevole alla formazione di una classe dirigente responsabile e attrezzata alle sfide dettate, nell'era digitale, dalla globalizzazione. Valorizzare il sapere collettivo per elaborare i temi della libertà e della giustizia da porre al servizio del vivere quotidiano.
4. Il Festival si occuperà di ogni ramo del sapere: discipline scientifiche, umanistiche, diritto, economia, lavoro, costume, giornalismo, metodologie didattiche, questioni sociali, emigrazione e immigrazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio antropologico, storico, letterario, filosofico, teatrale, coreutico-musicale, agricolo, alimentare, turistico e artistico del territorio regionale.

Art. 2
Modalità di realizzazione

1. Il Festival si articola in una rassegna dedicata a ogni forma della conoscenza, con particolare riferimento alle discipline indicate dall'articolo 1 comma 4. Durante il Festival, pertanto, saranno realizzate le seguenti iniziative: presentazioni libri, proiezioni film e cortometraggi, seminari di approfondimento, tavole rotonde, esposizioni' artistiche, concerti, laboratori teatrali e didattici.
2. La rassegna si svolgerà nella città di Vibo Valentia, con molteplici iniziative realizzate nel Comune di Tropea. Il Festival, inoltre, articolerà il suo progetto nei principali siti culturali validamente presenti nello svolgimento della storia patria: Mileto, Nicotera, Pizzo e Serra San Bruno.
3. L'organizzazione del Festival è affidata al Sistema bibliotecario territoriale del Vibonese, con sede a Vibo Valentia, alla via Ruggero il Normanno, c/o Palazzo Santa Chiara ed ente pubblico, senza scopo di lucro, articolato nella forma di un'associazione intercomunale costituita ai sensi dell'art. 24 della L. 142/1990.
4. Per il conseguimento degli obiettivi di programma, il festival potrà avvalersi di vari finanziamenti pubblici e privati.

5. Con apposita convenzione tra la Giunta regionale, Assessorato alla cultura e il Sistema bibliotecario territoriale del Vibonese sono disciplinati i rapporti, le competenze, i termini e le modalità di realizzazione del Festival.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale per l'esercizio 2015.
2. Per le finalità della presente legge, è autorizzata per l'esercizio 2016 la spesa di euro 100.000, alla cui copertura si provvede mediante le risorse allocate alla UPB U.005.002.001.002 - capitolo U5201026101 inerente al "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione Calabria.
3. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime stimati in 100,000 euro annui si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili stanziare all'UPB U.005.002.001.002 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n.19/2009.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/2002.

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 – art. 24
Ordinamento delle autonomie locali.

(legge abrogata dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Capo VIII.
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 24. Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

LEGGE REGIONALE CALABRIA 12 giugno 2009, n. 19 – art. 4

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(BUR n. 11 del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 19 ottobre 2009, nn. 33, 36, 31 dicembre 2009, n. 58, 5 gennaio 2010, n. 2, 26 febbraio 2010, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34, 18 luglio 2011, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 7 luglio 2014, n. 11)

TITOLO I*Disposizioni di carattere finanziario***Articolo 4***(Fondo Unico per la cultura)*

1. È istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il fondo unico per la cultura con uno stanziamento di euro 2.500.000,00 e con allocazione all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

2. All'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nelle more dell'approvazione del Testo Unico per la cultura e i beni culturali, così come stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4, si provvede salvo quanto previsto nel successivo comma 3 (1) mediante un programma annuale, che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene (2) approvato dalla Giunta regionale. (3)

3. La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna Childrens Book Fair. Gli oneri delle partecipazioni gravano sulle risorse annualmente stanziare nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale (4).

3 bis. La Regione Calabria sostiene le spese annuali per il mantenimento del Servizio Bibliotecario Regionale Polo RCA di Vibo Valentia e per il funzionamento del Polo Regionale per le Politiche

Pubbliche sulla lettura. Gli oneri relativi gravano sulle risorse annualmente stanziare nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale (5).

(1) Periodo aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

(2) L'art. 22, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole «che dovrà prevedere l'attuazione uno o più avvisi pubblici» con le parole «che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene».

(3) L'art. 34, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 sopprime il periodo previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente che dovrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 2, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11.

Legge Regionale Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 – art. 10
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56)

TITOLO II
Bilancio di previsione annuale

Art. 10¹

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:
 - a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;
 - b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.
2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.
4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.²
5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

¹ V. L.R. 13 novembre 2002, n. 44, art. 2, comma 3.

² Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 30
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo II - Capo V
Forme associative

Articolo 30 (*Convenzioni*)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 11

“Istituzione del festival del teatro antico per le istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. E' istituito il Festival del teatro antico, con cadenza annuale, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia.
2. Il Festival ha lo scopo di promuovere progetti scolastici che favoriscano l'introduzione e l'utilizzazione di nuove metodologie didattiche e promuovano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio regionale.

Art. 2
Modalità di realizzazione

1. Il Festival si articola in una rassegna in cui presentare al pubblico gli esiti dei laboratori di studio e di teatralizzazione dei testi della drammaturgia classica greca e latina, realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado della regione. La rassegna avrà luogo presso il parco archeologico SS. Stefani in Vaste di Poggiardo.
2. La realizzazione del Festival è affidata al Teatro pubblico pugliese, Ente pubblico economico ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza fini di lucro, interamente partecipato da comuni e province pugliesi, nonché dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 47 della

legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia*), che prevede, tra le proprie finalità statutarie, la diffusione delle attività teatrali e, con ciò, la crescita e il consolidamento della cultura teatrale sull'intero territorio regionale, di concerto con l'Assessorato al diritto allo studio e formazione della Regione Puglia.

3. Con apposita convenzione tra la Giunta regionale - Assessorato al Diritto allo studio e formazione - e il Teatro pubblico pugliese sono disciplinati i rapporti, le competenze, i termini e le modalità di realizzazione del Festival, nonché è approvato il regolamento di partecipazione e selezione delle istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia.

Art. 3
Contributi alle scuole vincitrici

1. Alle scuole vincitrici è assegnato un contributo in denaro finalizzato all'acquisto di materiali destinati a scopi didattici (libri, CD, videocassette...) e/o per l'organizzazione di attività culturali e/o borse di studio, o per il finanziamento di una nuova attività di laboratorio teatrale.
2. Una commissione composta da docenti ed esperti della materia seleziona, fra gli esiti dei laboratori di studio e di teatralizzazione dei testi della drammaturgia classica greca e latina presentati al Festival, uno o più lavori, che saranno rappresentati in aree archeologiche di particolare pregio storico-turistico della Regione Puglia.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con l'istituzione nel bilancio regionale autonomo di previsione del capitolo di spesa denominato "Sostegno alla istituzione del festival del Teatro antico", fornito, a partire dall'anno 2014, di una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 90 mila, la cui copertura è assicurata tramite prelevamento di corrispondente importo

dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente" UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari futuri

la spesa sarà contenuta nei limiti di quanto previsto da leggi di approvazione di bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 aprile 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2013, n. 14**Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche****Sommario**

Art. 1 (Principi generali)

Art. 2 (Attività finanziate)

Art. 3 (Registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche)

Art. 4 (Disposizioni di attuazione)

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione Marche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello Statuto, promuove e valorizza la musica popolare folklorica quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare marchigiana, e sostiene le iniziative dei gruppi folklorici marchigiani e delle associazioni folkloriche iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 3.

2. L'intervento della Regione Marche è finalizzato in particolare a:

- a) promuovere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali, anche attraverso corsi di avvio alla formazione, da tenersi a cura dei gruppi folklorici marchigiani;
- b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, nonché degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali marchigiani anche fuori dal territorio regionale;
- c) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali, anche per facilitare lo sviluppo e la diffusione del concetto di fratellanza e di integrazione tra popoli;
- d) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della cultura del ballo, del canto popolare, della poesia marchigiana e sulla tradizione folklorica marchigiana;
- e) favorire quelle attività che attualizzano il repertorio di musica tradizionale nel contesto più ampio del panorama culturale musicale italiano, europeo e del Mediterraneo al fine di ricercare, all'interno delle apparenti differenze, le somiglianze e le chiavi comuni per lo sviluppo della interculturalità.

Art. 2

(Attività finanziate)

1. La Regione Marche persegue le finalità di cui all'articolo 1, mediante il sostegno ai gruppi folklorici e alle associazioni folkloriche per le seguenti attività:

- a) svolgimento di corsi di orientamento e perfezionamento dei balli popolari e di musica tradizionali da tenersi presso le sedi dei gruppi e associazioni folkloriche operanti nel territorio regionale ed iscritti nel registro di cui all'articolo 3;
- b) organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali;

- c) partecipazione a festival nazionali ed internazionali del folklore;
- d) organizzazione nelle Marche di festival nazionali ed internazionali del folklore;
- e) organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti le tradizioni popolari delle Marche;
- f) interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti musicali popolari marchigiani;
- g) interscambio fra i marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti sia attraverso la partecipazione dei gruppi folklorici alle manifestazioni, organizzate all'estero dai nostri corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli nelle Marche.

Art. 3

(Registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche marchigiane.
2. I criteri e le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) previsione di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell'associazione o del gruppo la promozione dell'attività folklorica, nonché la mancanza di qualsiasi finalità di lucro e di propaganda politica;
 - b) i gruppi e le associazioni siano affiliati ad una delle associazioni regionali maggiormente rappresentative e presenti almeno in tre province marchigiane.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2014, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 53101 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).